

LAVORO E PREVIDENZA - SUCCESSIONI - DIRITTO AMMINISTRATIVO
FAMIGLIA - IMMIGRAZIONE - SOCIETÀ - CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

LA RASSEGNA
DEL MERITO

VENEZIANO

VOL.II



**GIUDICE TAGLIALATELA
SENTENZA 3120/2021**

In materia di CONTRATTI E OBBLIGAZIONI.
Pagamento somma a ingiungenti.

(segue a p. 57)

**GIUDICE BARISON
DECRETO 3899/2021**

In materia di PERSONE, FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE.
Di adozione e responsabilità genitoriale.

(segue a p. 159)

**GIUDICE PERILONGO
SENTENZA 1658/2021**

In materia di RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI.
Danno da perdita del rapporto parentale.

(segue a p. 226)

LA RASSEGNA
DEL MERITO

VENEZIANO

VOL.II

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2022 Giuridica.net s.r.l.

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

I testi delle sentenze presenti sono consultabili su www.iltuoforo.net.

DISTRIBUZIONE

Invio tramite newsletter

E-commerce

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

EDITRICE

Giuridica.net s.r.l.
Via Santa Teresa 47
37135 Verona

INDIRIZZO INTERNET

www.giuridica.net
www.iltuoforo.net

DIRETTORE RESPONSABILE

Gelsomina Festa

REDAZIONE

Emanuele Secco

REALIZZAZIONE GRAFICA

Emanuele Secco

SEGUICI ANCHE SU



Sempre aggiornato, condividi il tuo pensiero

Sommario

*Fare click sulla voce desiderata per consultare
la sentenza di interesse.*

INDICE ANALITICO	IX
EDITORIALE	I

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

dott. Morandin	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1066/2021, 28.05.2021	5
dott. Saga	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1324/2021, 26/06/2021	11
dott. Bruni	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1576/2021, 27/07/2021	19
dott. Guzzo	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1856/2021, 29/09/2021	26
dott. Azzolini	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1864/2021, 30/09/2021	35
dott.ri Tosi, Torresan	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1904/2021, 08/10/2021	43
dott. Filippone	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1917/2021, 09/10/2021	47
dott. Cicognani, Pennetta	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 3086/2021, 22/12/2021	51
dott. Tagliatela, Bressan	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 3120/2021, 13/04/2021	57

DIRITTO AMMINISTRATIVO E SANZIONI

dott. Saga	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 791/2021, 28/04/2021	79
dott. Paolini	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1831/2021, 28/09/2021	85
dott. Santoro	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 2456/2021, 25/11/2021	88

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCURSUALI

dott.ri Tosi, Boccuni	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 499/2021, 15/03/2021	99
dott.ri Boccuni, Campagner	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1389/2021, 06/07/2021	110
dott.ri Santoro, Morsiani	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 2776/2021, 03/11/2021	114

LAVORO E PREVIDENZA

dott. Bortolaso	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 493/2021, 05/08/2021	123
dott.ri Coppetta, Calzavara	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 586/2021, 12/10/2021	129
dott. Menegazzo	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 642/2021, 27/10/2021	134
dott.ri Alessio, Multari	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 687/2021, 27/12/2021	137

PERSONE, FAMIGLIA E IMMIGRAZIONE

dott.ri Rigoni, Coltro	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 21/2021, 19/11/2021	149
dott.ri Simone, Cabianca	TRIBUNALE ORDINARIO, DECRETO N. 255/2021, 12/03/2021	155
dott.ri Simone, Perilongo	TRIBUNALE ORDINARIO, DECRETO N. 2302/2021, 17/02/2021	157
dott.ri Barison, Azzolini	TRIBUNALE ORDINARIO, DECRETO N. 3899/2021, 17/09/2021	159
dott. Azzolini	TRIBUNALE ORDINARIO, DECRETO N. 5314/2019, 23/11/2021	167
dott. Cabianca	TRIBUNALE ORDINARIO, ORDINANZA N. 11513/2019, 10/03/2021	170

PRIVATIVE INDUSTRIALI, CONCORRENZA E MERCATO

dott. Guzzo	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1789/2021, 20/09/2021	175
dott.ri Passarelli, Rizzieri	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 2158/2021, 30/07/2021	179

PROCESSO CIVILE

dott. Bianchi	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1838/2021, 29/09/2021	185
dott.ri Santoro, Vono	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 3101/2021, 22/12/2021	187

PROPRIETÀ, DIRITTI REALI E POSSESSO

dott. Saga	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1103/2021, 01/06/2021	197
dott. Filippone	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1424/2021, 08/07/2021	204
dott. Paolini	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1764/2021, 16/09/2021	208
dott.ri Santoro, Lenzi	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 3184/2021, 24/12/2021	211

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DANNI

dott. Cabianca	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 759/2021, 29/04/2021	219
dott. Perilongo	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1658/2021, 11/08/2021	226
dott. Morandin	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1834/2020, 28/09/2021	236
dott. Azzolini	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1895/2020, 06/10/2021	241
dott.ri Callegarin, Rossi	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 2672/2020, 22/10/2021	249
dott. Sanfratello, Savastano	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 2792/2020, 04/11/2021	255

SUCCESSIONI E DONAZIONI

dott.ri Bruni, Grisanti	TRIBUNALE ORDINARIO, SENTENZA N. 1117/2021, 01/06/2021	263
dott.ri Santoro, Morsiani	CORTE D'APPELLO, SENTENZA N. 3044/2021, 13/12/2021	266

Indice Analitico

per argomento

*Fare click sul numero di pagina per consultare
la sentenza di interesse.*

689/1981	79, 88
ACCOLLO	51
ACQUE	79, 85
ADEMPIMENTO	5, 11, 51
ADOZIONE	149, 159, 170
AFFIDAMENTO	149, 157, 167
AFFIDAMENTO CONDIVISO	167
AFFIDAMENTO ESCLUSIVO	167
ALIMENTI	159
ANATOCISMO	26
APPALTO	57
ART. 1667 C.C.	11
ART. 2043 C.C.	226, 241, 249
ART. 2087 C.C.	137
ART. 2236 C.C.	219
ASSE EREDITARIO	266
ASSEGNO	51
ASSEGNO DI MANTENIMENTO	167
ATTO PUBBLICO	51
AZIONE DI RIDUZIONE	263, 266
BUONA FEDE	19
BUSTA PAGA	129
CAPITOLATO	57
CARTOLARIZZAZIONE	26
CASA FAMILIARE	167
CLAUSOLA COMPROMISSORIA	43
CLAUSOLA PENALE	11
COLPA GRAVE	219
COMPENSO	11, 19, 35
COMUNIONE	204, 211
COMUNIONE EREDITARIA	266
CONCESSIONE	85, 88
CONDIZIONI CONTRATTUALI	26
CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA	26
CONTRATTO D'APPALTO	57
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA	11

CONTRATTO DI MANDATO	35
CONTRATTO PRELIMINARE	II
CURATORE FALLIMENTARE	99
D.L. 158/2021	226
DANNO ALLA PERSONA	236
DANNO BIOLOGICO	219, 226, 236, 241, 249, 255
DANNO ESISTENZIALE	219, 236
DANNO MORALE	219, 226, 236, 241, 249, 255
DANNO NON PATRIMONIALE	226, 236, 241, 255
DANNO PATRIMONIALE	236, 255
DANNO RISARCIBILE	241
DATORE DI LAVORO	129, 134, 137
DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO	95, 110
DILIGENZA	5, 19, 47, 57
DIRITTO DI RECESSO	179
DIVORZIO	157, 159, 170
DOMANDA RISARCITORIA	226, 241, 249, 255
DONAZIONE	266
ESECUZIONE FORZATA	185, 187
ESECUZIONE MOBILIARE	187
FALLIMENTO	99, 110, 114
FATTO ILLECITO	226, 241
FERIE	129, 134
FIDEIUSSIONE	26
GRADUATORIE	123
IMPUGNAZIONE DI TESTAMENTO	263
INADEMPIMENTO	5, 11, 43, 47, 57
INADEMPIMENTO CONTRATTUALE	II
INAIL	137
INFORTUNIO	137
INGIUSTIFICATO ARRICCHIMENTO	226, 241
INPS	134
INSOLVENZA	99
INTERESSI ANATOCISTICI	26
INTERESSI MORATORI	26
ISTANZA DI SOSPENSIONE	187
LAVORO SUBORDINATO	134
LDA	175
LEGATO	263
LESIONE PERSONALE	236
LICENZIAMENTO	129
LIQUIDAZIONE	134, 137
LIQUIDAZIONE DEL DANNO	226, 236, 241, 255
MANSIONI	134, 137
MANTENIMENTO	149, 155, 157, 159, 167, 170
MATRIMONIO	157
MEDICINA LEGALE	219
MIUR	123

MUTUO	26, 51
MUTUO CHIROGRAFARIO	26
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	19
NESSO DI CAUSALITÀ	219, 226, 241
NESSO DI CAUSALITÀ MATERIALE	241
NOMINA DI CURATORE SPECIALE	167
NUDA PROPRIETÀ	204
NULLITÀ DELLA CLAUSOLA	26
OBBLIGAZIONI	5, 47, 51, 57
ONERE DELLA PROVA	219
OPPOSIZIONE A PRECETTO	185
OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE	79
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI	187
OPPOSIZIONE ESECUTIVA	187
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	149
PIENA PROPRIETÀ	204
PIGNORAMENTO	187
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	187
POLIZZA ASSICURATIVA	43
POSSESSO	197, 211
PROCEDURA ESECUTIVA	187
PROCEDURE CONCURSUALI	110
PROCESSO ESECUTIVO	187
PROPRIETÀ INDUSTRIALE	175
RAPPORTO DI LAVORO	129, 134
REINTEGRAZIONE	129
RESPONSABILITÀ CIVILE	219, 226, 236, 249
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE	219, 249
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE	241, 249
RESPONSABILITÀ GENITORIALE	149, 157, 159
RESPONSABILITÀ MEDICA	249
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE	219
RETRIBUZIONE	129, 134, 137
RIDUZIONE PER LESIONE DI LEGITTIMA	263, 266
RISARCIMENTO DEL DANNO	5, 11, 19, 43, 57, 255
RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE	236
SANZIONE AMMINISTRATIVA	88
SEPARAZIONE CONSENSUALE	155
SEPARAZIONE PERSONALE	167
SERVITÙ	197, 208, 211
SIMULAZIONE	51
SIMULAZIONE RELATIVA	51
SUCCESSIONE	263, 266
SUCCESSIONE LEGITTIMA	266
TESTAMENTO	263, 266
TITOLO ESECUTIVO	185, 187
TFR	129
TRANSAZIONE	57

INDICE ANALITICO

TUTORE	I49
USUCAPIONE	I97, 2II
USURA	26
VIZI	5, 57

Presentazione

Gentile professionista,
questo e-book è una raccolta delle sentenze emesse nel 2021 dal Tribunale e dalla Corte d'Appello di Venezia (sezioni Civile e Lavoro).
Il materiale in questione è tratto dal sito di consultazione **iltuoforo.net**, sul quale pubblichiamo il giudicato di Venezia.

Come **Giuridica.net** crediamo fermamente che la conoscenza della giurisprudenza del Tribunale locale sia fondamentale per il professionista del diritto, per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino.

Crediamo che la nostra idea, ovvero quella di dare all'avvocato la conoscenza di quanto già giudicato dal Magistrato affidato alla sua pratica, consenta di poter studiare adeguatamente la strategia processuale scegliendo se allinearsi o, se ci sono le condizioni giuste, provare a far cambiare un orientamento; oppure, conoscendo in anticipo l'orientamento del Giudice, decidere se convenga andare in giudizio o accordarsi preventivamente con la controparte. Il tutto si traduce in una maggiore trasparenza nei confronti del cliente e conseguente risparmio economico e di tempo per entrambi.

Pensiamo che conoscere tutto il giudicato di un Tribunale possa consentire una prevedibilità di giudizio, un'utilità sociale in termini di effetto deflattivo per i tempi della giustizia e delle cause pendenti.

Vorremmo attribuirci il merito dell'innovazione che presentiamo, ma per correttezza non possiamo. Il tutto nasce da un illuminato e proattivo Presidente di Tribunale che ha autorizzato il prelievo e la pubblicazione delle sentenze, in seguito a garanzie di riservatezza e anonimizzazione dei dati sensibili.

Un ringraziamento, quindi, è d'obbligo.

L'informazione giuridica a disposizione del professionista del diritto è davvero enorme. Non era – e non è – nostra intenzione fornire altro materiale già disponibile su altre fonti, per cui ci siamo concentrati su ciò che il panorama editoriale non ha. Così è nato il nostro progetto, tra diffidenze iniziali e importanti sviluppi.

L'effetto domino si evidenzia dal fatto che diverse decine di Tribunali e Corti d'Appello hanno aderito alla nostra idea riconoscendo il valore delle sentenze di Merito.

Certi di aver fatto cosa gradita, speriamo tu possa apprezzare questo prodotto.

Gelsomina Festa, Amministratore

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

Tribunale di Venezia

Sentenza n. 1066/2021 del 28.05.2021

dott. Morandin

ADEMPIMENTO — DILIGENZA — INADEMPIMENTO — OBBLIGAZIONI — RISARCIMENTO DEL DANNO — VIZI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE

e con la chiamata in causa di

R. G., con l'avv. C. P. M. E DI S. S.,
CONTUMACE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente

OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

SENTENZA

CONCLUSIONI DELLE PARTI
come da verbale d'udienza del 12.II.2020

nella causa civile promossa da A. N. e, a seguito del decesso della medesima, da A. M. in qualità di erede della predetta, con l'avv. C. E.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

contro

POLICLINICO SAN MARCO, con l'avv. S. G.

e contro

V. G. V., con l'avv. P. M.

e contro

A. 12 VENEZIANA, con l'avv. T. S. e l'avv. V. P.

N. A. ha agito in giudizio nei confronti del Policlinico S. spa, d. V. e della ULSS 12 V. al fine di sentire accertata la responsabilità solidale degli stessi per l'aggravamento delle condizioni di salute cagionate e per ottenere il risarcimento dei danni subiti. A sostegno delle pretese, l'attrice ha affermato: che in data 27.03.2016 aveva riportato un graffio alla gamba sinistra e, nel luglio 2016, analoga ferita alla gamba destra; che a fronte della mancata guarigione e del gonfiore all'arto sinistro, la stessa si era rivolta al medico di base sostituto, Dott. B., che le aveva suggerito una visita dal dermatologo; che al Policlinico era stata sottoposta a visita del dott. S.,

il quale l'aveva medicata e successivamente le aveva applicato un bendaggio elastico - compressivo, causa di una rilevante sintomatologia dolorosa, prescrivendole altresì l'assunzione di fans; che, successivamente, sulla ferita era apparsa un'ulcera di colore rosa, progressivamente allargatasi fino a raggiungere una dimensione di 10 - 12 cm X. 5 cm, mentre la gamba era rimasta gonfia; che alla visita del 17 giugno il Dott. S. le aveva prescritto deltacortene, pantor e un analgesico, mentre a fine giugno il medesimo medico l'aveva indirizzata verso un ecodoppler arterioso - venoso agli arti inferiori; che tale esame eseguito in data 6.07.2016 aveva mostrato un quadro di stenosi serrata arteriosa, talché il medico le aveva prescritto un trattamento cortisonico con deltacortene a scalare e le aveva suggerito una visita cardiologica; che in data 12.07.2016 il dott. S. aveva eseguito l'ultimo bendaggio prima di assentarsi per tre settimane e le aveva indicato di avvalersi dell'operato dell'infermiere professionale G. V.; che in data 20.07.2016, dovendosi la figlia assentare per lavoro, l'attrice aveva optato per il ricovero presso una struttura assistita per autosufficienti, denominata V. L., previa redazione di una nuova valutazione da parte di altro sostituto del medico di base; che negli ultimi giorni di luglio la situazione era peggiorata, vista la perdita della capacità di camminare, i forti dolori, e la fuoriuscita di grandi quantità di essudato maleodorante tramite le ferite; che più volte l'attrice aveva telefonato al medico di base per essere visitata, senza esito; che nemmeno a seguito delle due cadute avvenute nella notte tra il 6 ed il 7 agosto 2016, il medico aveva accettato di visitarla o di ricoverarla, come richiesto dalla figlia e dal sig. V.; che dal 12.08.2016 nessuno l'aveva più medicata e che in data 16.08.2016 era stata ricoverata nel reparto di nefrologia dell'Ospedale provinciale di Mestre per grave insufficienza renale, infezione sistemica e forte anemia; che a fronte del riscontro di fibrillazione atriale trattata con diogosina, l'attrice aveva ricevuto ripetute trasfusioni e che l'eco doppler ed il tampone con antibiogrammi avevano confermato l'infezione da pseudomonas; che in data 25.08.2016 era stata trasferita all'Ospedale di Mirano poiché all'ospedale di Mestre avevano suggerito l'amputazione di entrambe le gambe; che dopo un intervento di angioplastica e toelettatura della ferita, la stessa era stata inserita in una

struttura per cronici presso Residenza Venezia a Marghera.

Invocando la responsabilità del Policlinico, per non aver il dott. S. trattato le ferite con adeguata copertura antibiotica e farmaci di supporto alla cicatrizzazione e per non aver affidato la paziente ad una sede clinica competente anziché ad un infermiere professionale; d. V., per non essersi reso conto della necessità di inviare la paziente ad un ricovero ospedaliero a fronte della inadeguatezza dell'indicazione terapeutica del medico; e dell'ASL 12, per avere la dott. R., quale medico di base, prescritto la terapia sulla sola base della descrizione della paziente da parte dell'infermiere professionale e senza il supporto di uno specialista o di analisi specifiche, e lamentando un concreto pericolo di vita a causa delle lesioni riconducibili alla malpractice dei predetti soggetti, l'attrice ha concluso come in premessa.

Nel costituirsi in giudizio, l'azienda ULSS 12 V. ha, preliminarmente, chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della dott. G. R., pur escludendo in via di principio la propria responsabilità per la condotta ascrivibile al medico convenzionato, in assenza di un rapporto di immedesimazione organica o di ausiliarità. La convenuta in questione, in ogni caso, ha escluso altresì la configurabilità di una responsabilità della dott. R. nell'aggravamento delle condizioni di N. A., avendo quest'ultima seguito la terapia prescritta dal Dott. S..

Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree o, in subordine, la condanna della sola R. al risarcimento dei danni o a tenere indenne l'azienda sanitaria.

G. V. V., nel costituirsi nel presente giudizio, ha escluso il nesso di causalità tra le proprie condotte e le lesioni asseritamente patite dall'attrice. Ha precisato: di aver accettato di eseguire le medicazioni a domicilio, previa indicazione da parte del dott. S. del protocollo da seguire, e di essersi successivamente relazionato in maniera costante con la dott. R.; di aver fatto eseguire un tampone cutaneo per la ricerca di batteri una volta riscontrato l'essudato fuoriuscito dalle ferite; di aver immediatamente fatto presente sia all'A., sia alla figlia della medesima della necessità di un ricovero ospedaliero; di aver consultato sul punto anche la R., la quale si era invece rifiutata di disporre il ricovero ed aveva prescritto alla paziente un antibiotico; di

aver visto dei miglioramenti nella situazione dell'attrice il 10.08.2016; di aver incontrato per l'ultima volta l'A. il 12.08.2016 dopo aver raccomandato all'infermiera della struttura la somministrazione giornaliera dell'antibiotico ed aver lasciato il materiale necessario per le successive medicazioni, da eseguirsi da parte della R..

Contestando, infine, i danni lamentati da parte attrice, ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree o, in subordine, la limitazione del risarcimento a quanto effettivamente ad egli imputabile. Con comparsa depositata in data 30.12.2016 si è costituito in giudizio il Policlinico S. che, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. S. S., ha preliminarmente escluso l'esistenza di un rapporto professionale di subordinazione tra il medico e la struttura ed ha in ogni caso sostenuto la correttezza della terapia decisa ed attuata dal dott. S., il quale in data 8 luglio 2016 aveva anche suggerito alla paziente una visita cardiologica per valutare l'opportunità di un'angiografia ed eventualmente una PTA. Contestando la generica indicazione delle poste di danno richieste dall'attrice, il Policlinico ha concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree o, in subordine, l'esatta determinazione delle quote di responsabilità ascrivibili a ciascun soggetto e la condanna del dott. S. in regresso. In data 16.06.2017, si è costituita in giudizio la dott. G. R., la quale ha sostenuto la correttezza dell'orientamento richiamato da parte attrice circa la configurabilità di responsabilità in capo alla ULSS per la condotta colposa del medico convenzionato ed ha, invece, escluso la configurabilità di un rapporto obbligatorio ex lege o contrattuale tra quest'ultimo ed il singolo paziente.

Quanto alla domanda di regresso/rivalsa formulata dalla ULSS, la convenuta ha sostenuto la configurabilità di una responsabilità del medico solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, da ritenersi assenti nel caso di specie, essendo la medesima intervenuta solo dopo il 25.07.2016, con prescrizione di tampone e di terapia antibiotica, e senza mai ricevere richieste di visite a domicilio o di ricovero.

Contestando la genericità della richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'attrice, la dott. R. ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate nei suoi confronti o, in subordine, la

limitazione del risarcimento alla quota di responsabilità ad essa stessa imputabile.

Non si è costituito in giudizio il Dott. S., dichiarato contumace all'udienza del 7 luglio 2017. Con comparsa depositata in data 3.09.2019 si è costituita in giudizio la sig. A. M. quale erede di N. A., dando atto dell'intervenuto decesso di quest'ultima in data 22.07.2019. La causa, istruita per il tramite di ctu medico legale sulla persona dell'attrice e prova orale per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2020, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

Preliminarmente, giova operare un inquadramento giuridico della pretesa risarcitoria azionata.

Ebbene, con precipuo riferimento alla responsabilità della struttura sanitaria, secondo l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza e fatto proprio dalle normative in materia, il rapporto che lega la struttura sanitaria (pubblica o privata) al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico, denominato contratto di "spedalità" o di "assistenza sanitaria", che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti, rappresentati dall'accettazione del malato presso la struttura. Trattasi, in particolare, di contratto in virtù del quale l'ente si obbliga ad adempiere sia a prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia a prestazioni secondarie e accessorie, fra le quali sono annoverabili l'assistenza al malato, la fornitura del vitto e dell'alloggio in caso di ricovero et similia.

Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento ovvero per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità è sussumibile entro l'archetipo della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo, a tal fine, assume il fatto che la struttura, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, si avvalga dell'opera dei propri dipendenti o di collaboratori esterni, esercenti professioni sanitarie, e che la condotta pregiudizievole sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Ed invero, a mente della norma di cui all'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

In altre parole, la responsabilità della struttura nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può

conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale e non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.

Quanto all'onere della prova, se originariamente la giurisprudenza di legittimità aveva precisato che "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (...), ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (cfr. Cass. n. 577/2008), nel tempo la Suprema Corte ha, invece chiarito che "in tema di responsabilità sanitaria, il paziente è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale tra condotta del medico in violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso, consistente nella lesione della Salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia), non essendo sufficiente la semplice allegazione dell'inadempimento del professionista; è, invece, onere della controparte, ove il detto paziente abbia dimostrato tale nesso di causalità materiale, provare o di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 26907/2020).

Tanto premesso e giungendo all'esame della vicenda che ci impegna, va osservato come, alla luce delle valutazioni espresse dal nominato ausiliario con l'elaborato depositato in data 29.04.2019, condivisibili in quanto immuni da vizi logici e adeguatamente motivate anche in relazione alle deduzioni sviluppate a fronte delle osservazioni delle parti (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257/2012, secondo la

quale il giudice "non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante"), può anzitutto escludersi la configurabilità di una responsabilità professionale in capo al Policlinico San Marco per le cure prestate alla paziente dal dermatologo Dott. S. S..

La scelta di curare le lesioni cutanee di origine arteriosa della sig. A. mediante alcune settimane di trattamento topico è, infatti, da ritenersi adeguata alle specificità del caso, mentre le discontinuazioni tegumentarie e l'approfondimento delle stesse, in presenza di grave arteriopatia degli arti inferiori, microvasculopatia e polineuropatia degli arti inferiori, sono state considerate, comunque, complicità attese.

Il CTU ha chiarito che, sulla base di quanto è stato desunto dalla letteratura, si stima che le persone nei paesi industrializzati hanno una probabilità dell'1% di sviluppare una lesione cutanea dell'arto inferiore nel corso della vita.

La maggior parte delle ulcere sono associate a problematiche vascolari; anche se i dati in letteratura sono discordanti, circa il 50-70% di essere riconosce un'eziologia venosa; il 410% un'eziologia arteriosa e il 10-15% un'eziologia mista (venosa ed arteriosa). Inevitabile sottolineare come i soggetti affetti da dismetabolismo glicidico siano esposti, ulteriormente, per la compromissione del microcircolo e del sistema nervoso periferico ("...Le lesioni venose... sono ulcere croniche che si verificano nell'area della ghetta (terzo mediale della gamba) e che sono la conseguenza dell'insufficienza venosa. Si manifestano classicamente con cicli ripetuti di ulcerazione, guarigione e recidiva: i tassi di recidiva a dodici mesi infatti sono pari al 18-28%..." - Ashby et A., 2014). Il dott. S., in particolare, oltre a praticare bendaggi e medicazioni, ha altresì prescritto un ecocolordoppler in data 6.07.2016 ed ha favorito un quadro di miglioramento (come accertato in sede di controllo dermatologico di data 12.07.2016). Il CTU ha, infatti, evidenziato che se la paziente fosse stata affetta da *Pseudomonas* già nel giugno 2016, la stessa sarebbe pervenuta a manifestazioni palesi locali o addirittura sistemiche in tempi ben

anteriori rispetto a quanto accaduto in concreto. Il riscontrato miglioramento, invece, ha avvalorato la conclusione dell'interessamento del tutto superficiale, dell'adeguatezza delle cure (anche in relazione alla scelta di proseguire il protocollo di medicazione mediante adeguate consegne) e del timing. Quanto alla posizione dell'infermiere professionale G. V. V., sulla scorta delle indicazioni fornite dal CTU, si conclude per l'adeguatezza dell'assistenza dal medesimo prestata in esecuzione delle direttive impartite dal medico Dott. S..

In proposito, va anche considerato che l'infermiere, pur essendo stato incaricato unicamente di provvedere alle medicazioni suggerite dal dermatologo, ha anche assunto un ruolo proattivo allorquando ha sollecitato l'attivazione della sorveglianza sia da parte del personale della struttura ospitante, sia da parte del medico di base, a fronte del peggioramento delle condizioni di salute della sig. A..

Si, esclude, pertanto di poter configurare una responsabilità in capo al medesimo.

Si tratta, quindi, unicamente di accertare se le lesioni e i danni lamentati dalla sig. A. siano causalmente riconducibili alla condotta del medico convenzionato dott. G. R. e, quindi, dell'ULSS di appartenenza di quest'ultima.

Come già anticipato, parte attrice ha lamentato la prescrizione da parte della R. di farmaci sulla sola scorta della descrizione delle condizioni di salute della paziente riportata dall'infermiere, senza una visita diretta e senza il supporto di uno specialista. In via generale, anche alla luce delle antitetiche deduzioni espresse sul punto dall'attrice e dalla dott. R., da un lato, e dall'azienda sanitaria, dall'altro, occorre anzitutto chiarire che la giurisprudenza di legittimità, già a partire dal 2015 e, quindi, ancor prima che il legislatore sancisse chiaramente il principio in questione con la legge Gelli (cfr. art. 7 comma 1 e 2, l. 24/2017), ha statuito che "l'A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell'esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale in base ai livelli stabiliti dalla legge" (cfr. Cass. n. 6243/2015). Fatta tale premessa e ritenuto, dunque, che correttamente l'attrice abbia convenuto in giudizio l'ULSS 12 in relazione alle condotte poste in essere dalla dott.

R., va sottolineato che, anche in base a quanto affermato dal CTU con elaborato peritale depositato in data 29.04.2019, le lesioni riportate dalla A. non sono specificamente riconducibili in via causale al comportamento del predetto medico di base.

Il CTU ha chiarito che, in ragione dell'età della paziente, della comorbidità, dei rischi e delle condizioni complessive della stessa, al fine di evitare le lesioni da costei subite in concreto sarebbe stata necessaria la presenza di sanitario qualificato "frequente", tale da cogliere eventuali modificazioni delle condizioni della paziente stessa in tempi assolutamente prodromici alla evoluzione del quadro flogistico da cui la stessa venne colpita, in modo tale, quindi, da esercitare gli interventi di cautela (anche la semplice ospedalizzazione) inderogabili in relazione alle condizioni globali.

L'ARCO di tempo nel quale sarebbe stato necessario un livello di continuità assistenziale maggiormente adeguato, ossia tale da consentire di rilevare tempestivamente le prime avvisaglie di una evoluzione sfavorevole, è stato dal ctu indicato nel periodo 20.06.2016 -16.08.2016. Anche il perito di parte Dott. L. ha evidenziato che, almeno dalla metà di luglio, erano già presenti segni e sintomi di un'infezione e che già in quel momento la signora A. avrebbe dovuto iniziare un'adeguata terapia antibiotica (cfr. doc. 31 fasc. attoreo). Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova che la dott. R. sia stata contattata direttamente dalla sig. A. o, comunque, per conto della stessa prima del 28.07.2016 (cfr. doc. 13.fasc. attoreo). Anzi, la R. risulta essere rientrata al lavoro solo in data 25.07.2016, ossia in un momento in cui la situazione della sig. A., per ammissione della stessa, si era già molto aggravata ("Negli ultimi giorni di luglio la situazione clinica si aggravava moltissimo: la signora A. perdeva la capacità di camminare, aveva dolori e perdeva grandi quantità di essudato tramite le ferite, tanto che aveva bisogno di tenere un panno sotto i piedi. " -cfr. atto di citazione, pag. 3). Che in data 28.07.2016 la sig. A. abbia telefonicamente lamentato dolori alla gamba e chiesto, invano, di essere visitata dalla R. è circostanza che non ha trovato dimostrazione in concreto, non essendo a tal fine sufficiente l'elenco delle telefonate rivolte dalla paziente nei confronti del predetto medico.

Del pari, non vi è prova che l'infermiere V. abbia interloquuto con la R. e, in particolare, le abbia segnalato l'aggravamento delle condizioni di salute della A. e/o la necessità del ricovero antecedentemente ai primi giorni di agosto 2016. Per tali motivi, il fatto che il medico di base abbia escluso la necessità del ricovero prima di conoscere i risultati del tampone ed abbia prescritto alla A. un antibiotico, senza visitarla e senza il consulto di uno specialista, non sembra essere stato determinante nella causazione delle lesioni in concreto subite dalla paziente.

Va, infatti, nuovamente ribadito che “ in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle “leges artis” nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. n. 28991/2019). Gli elementi raccolti nel presente giudizio non consentono di ritenere, secondo la regola del più probabile che non, che l'aggravamento delle condizioni di salute della A. siano dipese dalla condotta specificamente posta in essere dalla dott. R., ed anzi, può ritenersi che quest'ultima sia stata messa in condizione di intervenire tardivamente, allorquando cioè il processo infettivo era già pienamente in corso.

Diversamente, per la consolidata giurisprudenza della Cassazione, l'azienda sanitaria è tenuta al risarcimento del danno lamentato dal paziente non ogni qual volta vi sia stato scostamento dalle regole della buona pratica clinica, ma soltanto allorché la violazione di tali obblighi sia stata la causa (o concausa) efficiente di un danno effettivo.

Per tutti tali motivi, neppure nei confronti della ULSS n. 12 la domanda attorea può essere accolta. Al rigetto delle domande proposte da parte attrice consegue la condanna della medesima al pagamento delle spese di lite sostenute da ULSS 12, Policlinico S. e V. G. V. Il titolo della pretesa esercitata da ULSS 12 e da Policlinico nei confronti rispettivamente della dott. R. e del dott. S. e l'opportunità delle chiamate in causa, giustifica la compensazione delle spese di lite tra tali soggetti.

Le spese della ctu vengono definitivamente poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa: rigetta le domande attoree; condanna parte attrice al pagamento in favore del Policlinico S. spa delle spese di lite, che liquida in euro 11.810,00 oltre spese generali, iva e cpa; condanna parte attrice al pagamento in favore di V. G. V. delle spese di lite che liquida in euro 11.810,00 oltre spese generali, iva e cpa; condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di ULSS n. 12 V., che liquida in euro 11.810,00 oltre spese generali, iva e cpa; compensa le spese di lite tra ULSS n. 12 V. e R. G.; compensa le spese di lite tra Policlinico S. e S. S.; pone definitivamente le spese della CTU a carico di parte attrice.

Così deciso in Venezia, in data 28 maggio 2021

Il Giudice
dott. *Ivana Morandin*

Tribunale di Venezia

Sentenza n. 1324/2021 del 26.06.2021

dott. Saga

ADEMPIMENTO — ART. 1667 C.C. — CLAUSOLA PENALE — COMPENSO — CONTRATTO DI COM-
 PRAVENDITA — CONTRATTO PRELIMINARE — INADEMPIMENTO — INADEMPIMENTO CONTRAT-
 TUALE — RISARCIMENTO DEL DANNO

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
 PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronun-
 ciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 9115/2016 promossa da

S. V. e S. T., con l'avv. L. P.;

ATTORI

contro

A. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante
 pro tempore, con l'avv. F. S. G.;

CONVENUTA

Oggetto: inadempimento contrattuale e risarcimen-
 to danni.

Il Procuratore di parti attrici ha concluso: “Nel me-
 rito Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejec-
 tis, così provvedere: - accertare e dichiarare, come

descritto ed elencato in narrativa, la presenza di
 gravi vizi e difetti dell'Unità immobiliare di pro-
 prietà dei signori V. dovuti a difetto di costruzione;
 - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in
 narrativa, il grave inadempimento posto in essere
 dall'impresa A. srl per non avere la stessa provve-
 duto a rispettare gli impegni assunti al punto 2 del
 contratto di compravendita 15/10/2013;
 - per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabi-
 lità di A. nella causazione dei danni per cui è causa,
 nonché condannare la medesima convenuta a
 1) rimuovere i cavi e le condotte dal Fondo servente;
 2) realizzare la recinzione in muratura e metallo
 verniciato lungo tutto il perimetro del cortile co-
 mune e due cancelli elettrici (uno pedonale e uno
 carroia) lungo il lato est del complesso, nonché il
 relativo impianto di illuminazione;
 3) porre in essere le opere edilizie e impiantistiche
 necessarie a collegare l'immobile di cui è causa con
 le utenze pubbliche attraverso la pubblica viabilità
 come da contratto sottoscritto tra le parti;
 4) effettuare gli interventi descritti nella perizia
 dell'arch. A. 23.06.16 con riferimento alla risolu-
 zione dei problemi di umidità presenti nell'immo-
 bile;
 5) effettuare gli interventi descritti nella perizia
 dell'arch. A. 23.06.2016 con riferimento alla riso-

luzione dei problemi relativi all'impianti di riscaldamento;

6) sostituire la Porta scorrevole a scrigno che conduce in cucina; In via subordinata: In difetto di realizzazione da parte di A. degli interventi di cui ai punti 4, 5, 6, condannare la stessa a corrispondere agli attori l'importo di euro 20.800 o quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.

In ogni caso: Condannare A. al risarcimento in favore degli attori, per i vizi occulti e per la svalutazione del valore dell'immobile della somma di euro 91.000 o di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.

Con vittoria di spese e competenze.

In via Istruttoria Previa eventuale revoca dell'ordinanza 6/6/2017 nella parte in cui l'Ill.mo Giudicante ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova pur tempestivamente formulati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., - con la sola eccezione dei capitoli 2, 4, 11, 13, 23, 24 - e nella terza memoria ex art. 183 comma 6 cpc, rispettivamente depositate in data 15.02.2017 e 06.03.2017, si insiste per l'ammissione degli stessi a prova diretta e contraria per le motivazioni già espresse nei citati atti".

Il Procuratore di parte convenuta ha concluso: "NEL MERITO a) dato atto che gli inconvenienti lamentati integrano "vizi" ai sensi dell'art. 1667 CC, in via preliminare: dichiararsi la decadenza degli attori dalla garanzia per tardiva della denuncia e comunque la prescrizione dell'azione, ai sensi degli artt. 1667 co. 2 e 3 CC; in via subordinata di merito: rigettarsi la domanda; b) con riguardo ai pretesi inadempimenti, in via principale: rigettarsi le domande attoree di adempimento e/o di risarcimento; in via subordinata: dato atto che la previsione racchiusa nell'art. 3 del contratto 15/10/2013 integra clausola penale ai sensi dell'art. 1382 Cpc per l'eventuale inadempimento alle prescrizioni di cui all'art. 2 del medesimo contratto, rigettarsi in ogni caso le domande attoree.

IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova, secondo l'originaria numerazione: 4) "Vero che il tratto di via D. S. prospiciente l'immobile di cui è causa è stato

realizzato come opera di urbanizzazione dalla società proprietaria del vicino supermercato ed è stato collaudato e trasferito al Comune di Chioggia alla data che verrà indicata dall'interrogando"; teste arch. G. S. di Chioggia; 5) "Vero che durante i primi due anni di utilizzo dell'immobile, i consorzi T. hanno omesso di collegare la cappa della cucina alla tubazione di scarico esterno e provvedevano ad asciugare la biancheria lavata all'interno dell'abitazione"; teste S. T. di Chioggia.

b) si ribadisce l'opposizione all'ammissione degli ulteriori capitoli di prova dedotti da parte attrice, chiedendo, in via subordinata, di essere abilitati alla prova contraria con i testi già indicati; c) disporsi la chiamata a chiarimenti del CTU ing. P.

Spese e compenso professionale rifiuti".

MOTIVI DELLA DECISIONE

In attuazione del contratto preliminare in data 8.10.2010, integrato in data 15.10.2010, parti attrici hanno concluso con parte convenuta in data 15.10.2013 un contratto di compravendita avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in S. di Chioggia (VE) via G. B. 20/A, parte del fabbricato denominato "C. S.", costituito da un appartamento posto ai piani primo e sottotetto, con annesso porticato esclusivo al piano terra-rialzato e garage di pertinenza posto al piano terrarrialzato.

Si considerino le diverse domande di parte attrice, avendo mente che parte convenuta eccepisce la decadenza e prescrizione ex art. 1667 c.c. delle relative domande.

In primo luogo, parte attrice chiede: "- accertare e dichiarare, come descritto ed elencato in narrativa, la presenza di gravi vizi e difetti dell'Unità immobiliare di proprietà dei signori V. dovuti a difetto di costruzione". Si tratta di difetti vari, elencati negli atti di parte attrice.

In primo luogo, parti attrici si dolgono dell'esistenza di problematiche di infiltrazioni.

Secondo parte convenuta tali problematiche sarebbero connesse al fatto che, nella soffitta, sarebbero stati realizzati interventi edilizi per creare un ambiente abitabile, mentre a norma del preliminare, i locali avrebbero dovuto essere destinati a "soffitta". La circostanza è vera, ma superata dall'integrazione del preliminare, concluso con la società convenuta,

la quale espressamente prevede i seguenti lavori: Realizzazione tramezze divisorie per ricavate tre stanze più fragno e canplete di rivestimenti nel piano sottotetto.

Nulla è stato sottaciuto ed anzi parte convenuta ha pure lucrato il prezzo dei lavori (50.000,00 che parti attrici sostengono, nella memoria di replica, di aver pagato in contanti). Parte convenuta riferisce che si tratti di problematica rientrante nel concetto di vizi ex art. 1667 c.c.. Parti attrici invocano il rimedio ex art. 1669 c.c.. Il secondo rimedio è speciale e non esclude il primo.

La giurisprudenza di legittimità, poi, è granitica sul punto di infiltrazioni di acqua, causate da carenze nella impermeabilizzazione (C. 11740/2003; C. 117/2000; C. 2260/1998). L'art. 1669 c.c., poi, introduce una presunzione iuris tantum di responsabilità, la quale può essere vinta con la prova dell'ascrivibilità del fatto al fortuito o all'opera di terzi (Cass. 15488/2000) e fermo trattarsi di una domanda risarcitoria extracontrattuale, cui possono concorrere più soggetti (Cass. 4900/1993). È stata svolta una perizia, a firma dell'ing. P. A., la quale ha accertato che: "Sembra verosimile che poggiori e terrazza siano privi di membrana o guaina impermeabile o che l'impermeabilizzazione non sia stata realizzata in modo adeguato, fatto che giustificerebbe le infiltrazioni d'acqua e gli scrostamenti dell'intonaco osservati. Il CTU propone pertanto di provvedere anche alla corretta stesura di guaina di impermeabilizzazione per la superficie or LU complessiva di 17 m²". Si ragiona di poggiori e terrazza, pure considerato che "È stato constatato che le pavimentazioni non favoriscono il deflusso dell'Acqua verso i recapiti di efflusso e che, anzi, l'acqua ristagna. Il CTU propone di intervenire sia sulla terrazza al piano sottotetto (secondo piano), sia sui poggiori al primo piano, conferendo la corretta pendenza al piano di "scorrimento" (pag. 44 c.t.u.). Insomma, l'argomento di parte convenuta non coglie nel segno e, comunque, nella prima difesa utile, parte convenuta neppure negava l'evento in parola, sostenendo che l'errata sigillatura dell'impianto idrico fosse da ricondurre all'impresa scelta da parti attrici o da utilizzi errati dei locali-soffitta. Ancora, parti attrici si dolgono del fatto che l'impianto di riscaldamento sia malfunzionante, individuando la scaturigine del problema, anche grazie

all'intervento del loro professionista di fiducia, cui si richiamano abbondantemente (financo nelle conclusioni rassegnate), nella circostanza che l'impresa costruttrice-venditrice non avrebbe allacciato al contatore dell'Acqua pubblica in fase di costruzione, con conseguente danneggiamento dell'impianto.

Parte convenuta individua, invece, la causa del problema, in passato, all'installazione del termobagno installato, successivamente alla consegna, dagli attori, pure rammentando che, ora, il problema dovrebbe ritenersi superato e risolto.

Il c.t.u., ing. P., ha chiarito, pure recandosi al sopralluogo, nel contraddittorio, con il sig. C. F. di G. C. S., come, in effetti, ora, il problema non consta, avendo le varie rilevazioni dato esiti positivi (pag. 13). Parti attrici, poi, si dolgono che la Porta della cucina scorrevole sarebbe danneggiata, pure precisando nella prima memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che "La Porta, infatti, risulta priva della base inferiore del contro telaio interno, elemento questo che permette il defluire verso l'esterno dell'eventuale condensa, garantendone conseguentemente la protezione da corrosioni e la relativa durata e funzionalità nel tempo". Parte convenuta replica che il rilievo sarebbe tardivo.

Il c.t.u. ha avuto modo di chiarire che "Il sottoporta in lamiera fa parte della struttura del telaio: per facilitare gli installatori e per ovviare a possibili variazioni della quota di posa, c'è la possibilità di rimuovere l'elemento (da cui l'espressione "a strappo"). Il lamierino, tuttavia, anche se reso solidale al telaio, non garantisce tenuta all'acqua e non svolge funzioni di deflusso idraulico". Il problema della tardività rimane superato.

Un altro punto su cui insistono parti attrici è il fatto che il manufatto, che innesta in un edificio condominiale, è munito di un certificato di agibilità parziale (non riferito all'intero immobile) che ne comprometterebbe la commerciabilità. A parte il fatto che la questione inerente la legittimità del titolo, riguarderebbe profili edilizio-amministrativi che mai parti attrici hanno messo in discussione con le Autorità amministrative competenti, il contratto espressamente prevede la circostanza (art. 8) e, certo, l'importanza del contratto che si sottoscrive non esime l'interessato a controllare cosa sottoscrivere, non risultando mai avere chiesto termini per approfondire il punto.

Insomma, nessun affidamento o garanzia vi è da tutelare.

Parti attrici, poi, chiedono che “- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento posto in essere dall’impresa A. srl per non avere la stessa provveduto a rispettare gli impegni assunti al punto 2 del contratto di compravendita 15/10/2013”. Il punto (o articolo) 2 del contratto ha un contenuto alquanto esteso.

È opportuno riportarlo per esteso: Le unità immobiliari in oggetto vengono rispettivamente vendute e acquistate, a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, con tutti gli. inerenti diritti reali, accessioni e pertinenze, nonché gli oneri e le servitù attive e passive di qualsiasi specie, e in particolare con le seguenti servitù: - servitù reciproche di passaggio pedonale e carrabile per l’accesso alla strada’ ad est, da esercitarsi su una striscia larga cinque metri e mezzo a cavallo del confine comune ai mappali oggetto di servitù, costituite con atto di compravendita a rogito notaio’ A. M. Z. già di Chioggia in data 25 giugno 1974 rep.n. 6544, registrato a Chioggia in data 27.6.1974 al n. 782 voi. 107/1 e trascritto a Chioggia in data 27.6.1974 ai nn. 2343/1996; - servitù attiva per la posa e il mantenimento di condutture interrato di allacciamento ai pubblici servizi di elettricità, [...] acqua potabile, acque meteoriche e acque nere, a favore dei mappali 369, 2010 e 633 (ora mappale 2189) e a carico dei mappali 677 e 1806, tutti del foglio 39 del Catasto Terreni di, Chioggia, costituita con atto da me autenticato in data 23 gennaio 2013 rep. n. 2847, registrato a Chioggia in data 7.2.2013 al n. 342 serie IT e trascritto a. Chioggia in data 8.2.2013 ai nn. 809/507, con la precisazione che della servitù, per espressa previsione contenuta nell’atto costitutivo della stessa, si estinguerà automaticamente quando verrà realizzata dal Comune di Chioggia o dai terreni, in conformità a quanto previsto dal P. del Comune di, Chioggia, una strada di [...] alternativa agli immobili in oggetto, posta a ovest degli immobili medesimi, adibita ad uso pubblico, nella quale sia possibile interrare le tubazioni necessarie agli allacciamenti suddetti. Nel medesimo atto costitutivo di servitù, la società A. S.R.L. ha assunto per sé, successori e aventi causa, l’obbligo di togliere definitivamente dal terreno già gravato da servitù i cavi e le condotte suddetti, l’obbligo di partecipare

pro-quota a tutte le spese necessarie per la realizzazione delle opere edilizie e impiantistiche necessarie a collegare gli immobili in oggetto con le utenze pubbliche attraverso la futura viabilità, nonché l’obbligo di intervenire al fine di dichiarare estinta la relativa servitù in un successivo apposito atto avente forma idonea alla trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, con imposte e spese a proprio esclusivo carico, appena verrà concesso l’allacciamento alle opere di urbanizzazione delle strade pubbliche. In riferimento agli obblighi come sopra assunti dalla -società A. S. r. l, nell’atto costitutivo di servitù da me autenticato in data 23 gennaio 2013 rep.n. 2847, la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di avere già predisposto le tubazioni di cui sopra per l’allacciamento alla viabilità pubblica a ovest, assumendo comunque a proprio esclusivo carico tutte le opere e le spese conseguenti agli obblighi suddetti.

La parte acquirente si impegna, se richiesta, per quanto di sua spettanza, una volta concesso l’allacciamento alle opere di urbanizzazione delle strade pubbliche, a sottoscrivere apposito atto avente forma idonea alla trascrizione nei pubblici Registri Immobiliari, al fine di dichiarare estinta la predetta servitù, fermo restando che imposte e spese inerenti e conseguenti all’atto medesimo saranno ad esclusivo carico della società A. S.R.L.

Le parti, come sopra costituite e rappresentate, concordano che le spese relative ai futuri allacciamenti agli enti erogatori (acquedotto, energia elettrica, gas metano, etc.) saranno a carico della parte venditrice.

La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce che l’accesso alle unità compravendute con il presente atto è assicurato attraverso la strada di cui alle servitù reciproche costituite con atto di compravendita a rogito notaio A. M. Z. già di Chioggia in data 25 giugno 1974 rep. n. 6544, sopra citato, assumendo a proprio esclusivo carico, fino a quando non verrà realizzata la viabilità pubblica alternativa a ovest, tutte le spese di competenza delle unità in oggetto conseguenti alla manutenzione e alla pulizia di della strada.

Parte alienante, come sopra rappresentata, si obbliga a realizzare, a propria cura e spese, una volta ottenuti tutti; i necessari provvedimenti autorizzativi, una recinzione de; finitiva in muratura e metallo

verniciato lungo tutto il perimetro del cortile comune e due cancelli con comandi elettrici (uno pedonale e uno carraio) lungo il lato ovest del complesso, entro sei mesi dalla realizzazione della viabilità pubblica lungo il detto lato ovest del complesso.

La parte venditrice si obbliga altresì ad installare, sempre a propria cura e spese, entro venti giorni, due lampioni nel cortile comune identificato con il subalterno 54 del mappale 2189.

In sostanza, vi è un accesso a est, non esclusivo degli attori, e parte convenuta aveva garantito un'altra apertura sulla pubblica via, a ovest, impegnandosi, una volta conseguiti i relativi titoli amministrativi, a rimuovere le tubazioni a carico del Fondo di parti attrici per ricollocarle altrove.

È evidente, ad avviso di questo Giudice, che parte convenuta sia inadempiente, nonostante la stessa, nel corso del processo, si sia più volte difesa affermando di aver trasmesso le relative richieste autorizzatorie al Comune.

Il c.t.u. ha contattato l'Ufficio addetto del Comune e questi gli ha riferito che il Comune esprime parere negativo, per questioni legate alla circolazione viaria.

Nel corso del processo è emerso che vi sarebbe, nel lato ovest, un supermercato che si affaccia, appunto, a via D. S., avendone accesso diretto.

Ovviamente, questo Giudice non può sostituirsi al Comune nella sue valutazioni urbanistico-edilizie e di tipo socio-economico (l'apertura di un supermercato comporta benefici per la società, inclusi gli attori), per basilari esigenze di separazione dei poteri (amministrativo vs giudiziario). Si prende atto della decisione del Comune.

Vi è, però, da rilevare, a livello civilistico, che parte convenuta, in contratto, aveva indicato che l'accesso a ovest era previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Chioggia (P.R.G.), mentre la circostanza si è rilevata infondata.

Insomma, parte convenuta ha reso una dichiarazione, in contratto, errata, che ha creato un ragionevole affidamento degli attori: la garanzia opera oggettivamente, anche considerato che parte convenuta, che ben cita in utilibus il contratto, mai prende, nel corso del processo, posizione su tale precisazione contrattuale.

Altre circostanze vengono in rilievo ma parti attrici le valorizzano sotto il profilo risarcitorio.

Parti attrici chiedono: “- per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di A. nella causazione dei danni per cui è causa, nonché condannare la medesima convenuta a 1) rimuovere i cavi e le condotte dal Fondo servente; 2) realizzare la recinzione in muratura e metallo verniciato lungo tutto il perimetro del cortile comune e due cancelli elettrici (uno pedonale e uno carraio) lungo il lato est del complesso, nonché il relativo impianto di illuminazione; 3) porre in essere le opere edilizie e impiantistiche necessarie a collegare l'immobile di cui è causa con le utenze pubbliche attraverso la pubblica viabilità come da contratto sottoscritto tra le parti; 4) effettuare gli interventi descritti nella perizia dell'arch. A. 23.06.16 con riferimento alla risoluzione dei problemi di umidità presenti nell'immobile; 5) effettuare gli interventi descritti nella perizia dell'arch. A. 23.06.2016 con riferimento alla risoluzione dei problemi relativi all'impianti di riscaldamento; 6) sostituire la Porta scorrevole a scrigno che conduce in cucina; In via subordinata: In difetto di realizzazione da parte di A. degli interventi di cui ai punti 4, 5, 6, condannare la stessa a corrispondere agli attori l'importo di euro 20.800 o quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo”. Parti attrici, quindi, chiedono, una volta accertati i danni e la loro attribuibilità alla convenuta, domande di condanna.

Si considerino le domande di condanna ad un fare, visto che, all'evidenza, in tal caso, la riparazione è intimamente collegata all'inadempimento, trattandosi di eseguire opere, non ancora eseguite.

Il punto 1 è un fare inattuabile, visto che l'accesso ad ovest non è eseguibile per opposizione del Comune e, comunque, il contratto subordinava la prestazione a tale circostanza non realizzata, ponendosi, al più, questione di risarcimento per equivalente.

Le stesse considerazioni valgono per i punti 2 e 3, facendo, pure, notare come, si ribadisce, l'accesso ad ovest non esclude l'accesso a est, come fatto notare anche dal c.t.u., in sede di replica alle osservazioni alla c.t.p. di parti attrici.

I punti 4, 5 e 6, non sono accoglibili, visto che si tratta di richiami alla perizia di parte, non effettuata nel contraddittorio e comunque recante importi e specifiche di intervento diversi da quelli illustrati dal c.t.u., che pure si è ancorato alle allegazioni di parti attrici (nel corpo dell'atto di citazione gli attori hanno sollevato diverse questioni, pure citando le diffide rivolte a parte convenuta nel tempo, punti poi ripresi nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. attorea). Insomma, si può procedere alla liquidazione dei danni.

Con riferimento alle infiltrazioni è condivisibile l'importo indicato dal c.t.u., nella tabella indicata a pagina 60 e a pagina 61 della perizia, con le seguenti precisazioni.

I danni riscontrabili, di per sé, non incontrano la falcidia della decadenza e/o prescrizione ex art. 1667 c.c., vuoi perché tale articolo di per sé non viene mai invocato da parti attrici vuoi perché i vizi minori s'innestano o in posizione ancillare e consequenziale rispetto ai vizi accertati (v. intonaci o simili rispetto alle infiltrazioni), vuoi perché a ben vedere non ottemperando alla assicurazione circa la previsione di R.G., l'opera non può considerata ultimata, con conseguente mancata applicazione dei termini suddetti (C. 13983/2011). Inoltre, si fa notare che i vizi dedotti sotto-forma di capitoli per prova testimoniale trovano riscontro con il testo dell'atto di citazione, il quale li enuclea, sia pure in nuce (v. porta blindata o piatto doccia). L'importo di 21.644,50 va riconosciuto, per effetto della violazione del contratto.

Si tratta dell'importo connesso alle ridotte facoltà di godimento del bene, rispetto a quanto parte convenuta si è obbligata di eseguire in contratto, T. garantendone il risultato.

Il c.t.u. ha chiarito come il mancato accesso ad ovest tolga agli attori un chiaro vantaggio che la convenuta aveva assicurato, citando la previsione di piano regolatore.

Si è, quindi, determinato un interesse giuridicamente rilevante da tutelare contrattualmente, sotto-forma di mancato guadagno, nulla rilevando che parti attrici avessero concordato di pagare 10.000,00 e quindi una cifra inferiore in caso di realizzazione delle opere.

Si tratta di prezzo, contrattuale, e non di danno da risarcire.

La tesi della convenuta per la quale si tratta di penale non coglie nel segno considerato che la previsione di 10.000,00 è contenuta nell'art. 3 del testo contrattuale, eloquentemente, denominato "prezzo". Il c.t.u. si è sforzato di liquidare una cifra che tenesse conto allo stato del valore della facoltà, promessa ma menomata.

Parte convenuta riferisce che vi sia in progetto di eseguire una rotatoria in più in via M. che consentirà a parti attrici di percorrerla in ambo i sensi, a differenza di adesso, momento in cui le due carreggiate della strada sono separate, rendendo necessario al conducente di percorrerla per un lungo tratto prima di incontrare la Prima rotatoria.

Si tratta di progetto non ancora realizzato e comunque ciò che viene in rilievo è una facoltà degli attori collegata alla proprietà. È evidente che il danno vi è. L'accertamento è estremamente difficile, mancando un concreto modello di riferimento (la situazione è del tutto peculiare). L'importo può essere liquidato come indicato dal c.t.u., anche in via equitativa, considerato che avere due accessi carrai e scegliere di volta in volta quale utilizzare corrisponde ad un'utilità che prescinde dall'esatto chilometraggio che si risparmierebbe ed essendo un valore pertinenziale collegato all'assolutezza del diritto, principale, di proprietà. Non va, invece, liquidato l'importo di 8.736,00, con riferimento al collegamento alla linea ADSL. Si può anche configurare il collegamento ad internet come un interesse, oggi giorno, fondamentale della persona.

Ma se si declina tale interesse con l'evoluzione dei tempi, è evidente che si debba considerare l'accessibilità secondo le circostanze e la tecnologia nel suo complesso.

Nulla parti attrici riferiscono circa l'impossibilità di conseguire collegamenti veloci non via cavo e comunque l'accesso via cavo è avvenuto nel 2016, pacificamente, essendo evidente che non è stato l'indempimento, perdurante della convenuta, in punto di nuovo accesso ad ovest (così come quello in punto di infiltrazioni), a creare quel disagio, comunque risolto.

Parti attrici, in comparsa conclusionale, allegano maggiori importi in punto di danno da mancato collegamento via cavo a internet, per blocco caldaia ed impianto recupero di umidità. Sul primo punto già si è detto.

Con riferimento alle spese di blocco caldaia (170,00) e la maggior somma richiesta da parti attrici per il ristoro integrale per l'impianto di recupero umidità, si tratta di voci financo riconosciute, nell'an dal c.t.u.. L'importo di 170,00 è stata all'evidenza una mera svista del c.t.u.. L'importo di 1.200,00, liquidato solo nell'importo di 400,00, dipende da apprezzamenti giuridici non richiesti dal c.t.u., ferma la bontà complessiva del suo operato, di natura tecnica.

Vi è poi l'importo di 152,50 circa l'armadio rovinato per l'umidità, contestato dalla convenuta.

A parte l'esiguità dell'importo, è evidente che il c.t.u., in loco, abbia riscontrato l'eziologia dell'ammaloramento del mobile ai fenomeni di infiltrazione, prima descritti.

Parti attrici infine chiedono: "Condannare A. al risarcimento in favore degli attori, per i vizi occulti e per la svalutazione del valore dell'immobile della somma di euro 91.000 o di quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa oltre a rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo". L'importo di 91.000,00 richiesto sarebbe la sommatoria dei valori liquidati dalla perita di parte, arch. A., cui gli attori si sono richiamati nelle conclusioni: Tutti i vizi occulti per i motivi sopraindicati che potrebbero manifestarsi nel corso degli anni che il sottoscritto arch. S. A. ritiene opportuno applicare al prezzo pattuito all'atto di compravendita nella percentuale del 5% TOTALE (260000,00- 5%= 13000,00) 13.000,00 euro L'unità abitativa inoltre, fa parte di un fabbricato che a sua volta per i motivi suindicati se messa nel mercato immobiliare nelle condizioni attuali subirebbe una svalutazione importante rispetto al prezzo pattuito e compravenduto.

La svalutazione per la condizione riferita alla concessione edilizia parziale (parziale fabbricato in condizione di cantiere) calcolata con il metodo del saggio di capitalizzazione, risulta pari al 10% ed è di 26000,00 euro.

TOTALE euro 26.000,00 La svalutazione per mancato accordo contrattuale è calcolata dal sottoscritto arch. S. A. con il coefficiente di deprezzamento del 20% TOTALE (260000,00- 20%= 52000,00) 52.000,00 euro Per quanto riguarda l'importo di 13.000,00 si tratta di danni del tutto ipotetici e non specificati.

Per quanto riguarda 26.000,00 per "concessione edilizia parziale", forse la c.t.u. intendeva tutt'altra cosa, ovvero il certificato di agibilità parziale, e comunque già si è detto sul punto.

Per quanto riguarda l'importo di 52.000,00, è evidente che non vada risarcito.

Il prezzo è stato pattuito con riferimento al preliminare cui si è dato attuazione, salva l'integrazione che però ha riguardato i lavori e non il prezzo dell'immobile: il prezzo convenuto delle suddette modifiche viene quantificati in 50.000,00. Insomma, l'inadempimento non ha svalutato il prezzo di mercato dell'immobile così come delineato nell'assetto, statico, voluto tra le parti, pure evidenziando che il preliminare cui si è dato attuazione non contemplava l'accesso ad ovest e che pure è stato concordato lo stesso prezzo di 250.000,00 più IVA. Se poi se dal piano del valore concreto attuale si passa a quello che avrebbe potuto avere, il danno è stato risarcito sopra, pure in via equitativa, e non è luogo a duplicazioni.

Parte convenuta eccepisce che le somme da risarcire andrebbero liquidate tenendo conto delle detrazioni fiscali richiedibili, pure, per completezza, ricordate anche dal c.t.u.. Basti dire, sul punto, che quelle detrazioni citate al 50% comunque postulano il previo pagamento integrale e non si vede perché il danneggiato dovrebbe anticiparle per vedersene restituire sotto-forma di minor imposta a scaglioni per anni e anni: in ogni caso, poi, il Giudice deve risarcire e non indagare come la parte potrà utilizzare quelle somme, almeno nell'attuale ordinamento vigente.

L'importo da liquidare, quindi, è, avendo mente alla Tabella di cui a pagina 60-61 della c.t.u.: 41.188,53 - 8.736,00 + 170,00 + 800,00 = 33.422,53. Parti attrici chiedono rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.

Si ritiene di ancora la de-valutazione al 1.9.2015, data in cui è stata ricevuta la diffida degli attori.

Alle somme sopra indicate, devalutate alla data suddetta, dovrà essere aggiunto il lucro cessante che dovrà essere calcolato a mente dei noti principi sanciti dalla S. con n. 9017/2015 R. G., applicando saggio di [...] sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Ogni altra questione non espressamente

decisa, anche istruttoria, deve considerarsi assorbita. Le spese di lite vanno compensate atteso l'esito del giudizio (si consideri anche l'importanza data da parte convenuta alle eccezioni di decadenza e prescrizione, rigettate). Le spese di c.t.u. vanno poste a carico delle parti, in ragione del 50% a carico di parti attrici e del 50% residuo a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 9115/2016:

- accerta le responsabilità di parte convenuta, come ampiamente descritto o in motivazione e nei limiti ivi indicati, e per l'effetto condanna parte convenuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale a pagare a parti attrici l'importo di 33.422,53. A. somma appena indicata, de-valutata, secondo indici I., alla data del 1.9.2015, sarà applicato un saggio di interessi, in ragione del 3% annuo a decorrere dalla predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza. sulla somma complessiva, così ottenuta, sono dovuti interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- compensa le spese di lite;

- pone le spese di c.t.u., a firma dell'ing. A. P., da liquidarsi come da decreto del 21.12.2019, nella misura del 50% a carico di parti attrici e per il rimanente 50% a carico di parte convenuta.

Venezia, lì 21.6.2021.

Il Giudice
dott. *Fabio Massimo Saga*

Tribunale di Venezia

Sentenza n. 1576/2021 del 27.07.2021

dott. Bruni

BUONA FEDE — COMPENSO — DILIGENZA — NEGOZIAZIONE ASSISTITA — RISARCIMENTO DEL DANNO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, sezione I civile, in persona di dott. Daniela Bruni, Giudice, rel. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R. G 4930/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 23/4/2021

N. D. nato a Mirano (V.) e residente in Abano Terme (PD) - rappresentato e difeso dall'Avv. G. G. del Foro di Venezia n. a Mestre ed elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Venezia-Mestre, per mandato in calce alla citazione

ATTORE

contro

L. D. nato a (F.) e residente in Venezia-Mestre, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. C. B., con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre. L'Avv. C. B. dichiara di voler ricevere atti, comunicazioni ed avvisi inerenti il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica ovvero a mezzo fax in persona

o, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso

CONVENUTO

Causa decisa sulle seguenti

**CONCLUSIONI DELLE PARTI
COSTITUITE**

PER L'ATTORE: "l'attore ha inviato la Prima negoziazione assistita prima della notifica dell'atto di citazione e ha anche ripetuto l'invito nel corso del giudizio, invito non accolto dal convenuto che ha palesemente rifiutato ogni conciliazione ponendo quale questione pregiudiziale l'abbandono del giudizio. Ci si riporta alle deduzioni di cui al preverbale che qui si ripetono. Condizione di procedibilità di cui al tentativo di negoziazione avverata per rifiuto di parte convenuta alla sottoscrizione della convenzione assistita".

Prima di dare corso al presente procedimento veniva instaurata la negoziazione assistita poi formalmente non conclusa, e per tal motivo il primo rinvio del Giudice veniva disposto programmando il tempo necessario anche per consentire l'espletamento del nuovo tentativo di negoziazione assistita. Iniziata la nuova negoziazione, ed inviata la convenzione per la negoziazione assistita sottoscritta

dall'attore in data 4.5.2020 (doc. 2), questa non veniva sottoscritta dalla parte convenuta che, con mail del 22.5.2020 (doc. 3) asseriva espressamente che la negoziazione "potrà essere sottoscritta dal mio assistito con le dovute modifiche nel momento in cui la causa verrà meno" con il risultato che il convenuto non sottoscriveva la convenzione che quindi non poteva proseguire. Come noto, si ricorda che l'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014 prevede che, nel caso di negoziazione assistita già iniziata ma non conclusa, come nel nostro caso, oppure anche non esperita, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine stabilito dalle parti per l'espletamento della procedura (così come avvenuto). Ai sensi di cui all'art. 3 comma 2, dispone anche che, quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, essa si considera avverata, se l'invito non è seguito da adesione; oppure se l'invito stesso è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione ed infine se è decorso il periodo di tempo di cui all'art. 2, comma 2, lettera a). Nel nostro caso quindi, non vi è dubbio che la condizione di procedibilità di cui alla negoziazione assistita si dovrà considerare avverata esistendo il manifesto rifiuto da parte convenuta di sottoscrivere la convenzione, con conseguente rigetto dell'eccezione avversaria. -Sulla disapplicazione della normativa relativa alla negoziazione assistita. Nella ipotesi non fosse ritenuta avverata la condizione, di richiama all'attenzione del giudicante l'ordinanza emessa il 16 gennaio 2020 dalla terza sezione civile del tribunale di Verona, che ha ritenuto di disapplicare la normativa italiana sulla negoziazione assistita, perché in contrasto con la normativa europea, nel punto nel quale la stessa impone come condizione obbligatoria, tranne quando comporti esborsi; esigui. Nel nostro caso, non è così comportando costi ingenti in relazione al valore della vertenza. Stando al giudice di Verona, la norma (art. 3, comma 1, del D.L. n.132/2014), deve essere disapplicata perché risulta essere in contrasto con l'articolo 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea e con gli articoli 6 e 13 della CEDU, che stabiliscono il principio inderogabile della "tutela giurisdizionale effettiva". La parte convenuta in giudizio, aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda della parte attrice, a causa dell'assenza della negoziazione assistita.

L'ordinanza, però, ha preso in considerazione il fatto che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (CGUE sent. n. 457 del 14 giugno 2017) le forme di alternative dispute resolution, vale a dire, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, sono ammissibili esclusivamente se maturano costi nulli o, almeno, molto contenuti. In relazione al caso italiano, il decreto ministeriale (Dm n. 37/2018) che fissa le modalità per determinare onorari e compensi dei difensori delle parti, non ha in previsione nessuna diminuzione del compenso per l'avvocato che assiste la parte nella fase iniziale della negoziazione assistita. Il giudice ha tenuto a precisare, che anche la possibilità che vige di riduzione dei parametri comporta sempre risultati di una determinata consistenza, anche se la stessa prevede una durata e un impegno molto contenuti. Sempre secondo il giudice veronese, la considerazione che la parte risultata vittoriosa in giudizio potrebbe in seguito recuperare i costi per l'assistenza difensiva, non risulta essere determinante, comprendendo tra i costi quelli della negoziazione assistita nella fase preliminare, perché l'esito della causa non è sicuro, in relazione al momento di sostenimento della spesa, mentre la Corte di giustizia impone di evitare subito che sia la parte a sostenere oneri che possano pregiudicare o condizionare il suo accesso alla giustizia. Di contro, l'attore insiste per la modifica dell'ordinanza nel senso venga disposta CTU tecnica al fine di accertare, anche presso le competenti autorità comunali se sussistano, o meno, e quali siano le difformità tra la licenza edilizia rilasciata dal comune, accertando la corrispondenza delle planimetrie depositate presso l'autorità comunale e/o alla planimetria dichiarata in sede di rogito notarile, allo stato di fatto e, se tali difformità siano, o meno sanabili, indicando gli adempimenti amministrativi e i lavori necessari e per quanto tempo sia inutilizzabile l'immobile, al fine di provvedere alla regolarizzazione amministrativa e urbanistica dell'immobile, nonché i costi necessari a tale scopo (eventuali spese realizzazione muratura divisoria, bagno chiusura porta, spese autorizzazione V., ecc.) ivi compresi quelli professionali, oneri ed eventuali sanzioni, o ogni altro eventuale costo. Insiste inoltre perché sia ammesso l'interrogatorio del convenuto e per la prova testimoniale con i testi indicati a prova diretta con conferma dell'abilitazione a

prova contraria sui capitoli ammessi di controparte con gli stessi testi indicati a prova diretta. Per il convenuto: “La difesa del Signor D. L. si riporta in toto a quanto già eccepito, esposto, dedotto e prodotto nei precedenti atti, nella comparsa di costituzione e risposta, nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1, n.2, n.3 c.p.c., nei Verbali, nelle istanze oltre che nel preverbale del 6.10.2020, poi riportato nel Verbale del 7.10.2020 e che qui si intendono integralmente richiamati, contestando in toto anche ai sensi dell’art. 115 cpc quanto ex adverso dedotto, prodotto, argomentato e preteso.

Si insiste, come già eccepito e dedotto, IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE PER L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA PRESENTE CAUSA PER MANCATO ASSOLVIMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ex D.L. 12.09.2014 n. 132 e L. 10.11.2014 n. 162, obbligatoria ex lege nella fattispecie de qua, e, valga ribadirlo, nonostante l’odierno convenuto D. avesse aderito all’invito alla negoziazione inviatogli dall’attore nel 2016, anche fattivamente, come da documentazione prodotta e non contestata (cfr. doc.7-doc.8 comparsa D.). La difesa del Signor D. inviava oltre alla pec di adesione anche varie e-mail riservate e personali al Collega di controparte (doc.9 comparsa D.). Il Signor D., nonostante l’adesione a della negoziazione, invece, veniva citato in giudizio dopo oltre tre anni. Il perdurante SILENZIO da parte dell’attore, che aveva ricevuto l’adesione del Signor D., non è stato conforme ai principi imposti dalla legge oltre a quelli specifici previsti dalla Legge sopraindicata che imporrebbero di cooperare in buona fede e lealtà per tentare di risolvere in via amichevole una controversia. L’inerzia della parte invitante, le lunghe tempistiche intercorse rendono decaduto l’attore in ordine alla prima negoziazione avviata e non coltivata, oltre che vanificare l’intento della norma. Non solo, pur in presenza della rituale e tempestiva eccezione di improcedibilità svolta dalla presente difesa fin dal primo atto costitutivo e ribadita in prima udienza, momento preclusivo per ogni deduzione sul punto - l’attore alla prima udienza non richiedeva affatto né di essere rimesso in termini né di poter rimediare in tal senso, limitandosi a richiedere le memorie

istruttorie (cfr. Verbale d’udienza del 9.10.2019). L’attore poi nel 2020, nel corso dell’odierno giudizio, nella fase avanzata delle memorie istruttorie, dopo oltre quattro mesi dalla prima udienza, inviava al convenuto un invero pretestuoso e tardivo secondo invito alla negoziazione. Con detto secondo invito alla negoziazione, non autorizzata dal Giudice, l’attore non fa che riconoscere la fondatezza delle eccezioni avanzate dalla presente difesa sull’improcedibilità della presente causa, sul punto ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto. La pretestuosità di detto secondo invito viene altresì rimarcata anche dalle tempistiche ex adverso adottate dell’invio del secondo invito e della convezione avvenute solo dopo il deposito da parte della presente difesa della prima memoria il 13.02.2020 e della seconda memoria ex art. 183 co 6 cpc (in cui si ribadivano le già rilevate eccezioni di improcedibilità). Ci si riporta a quanto già dedotto Sul punto corre, altresì, obbligo contestare le deduzioni avversarie e la giurisprudenza di merito ex adverso richiamata in quanto isolata e superata da pronunce della Corte Costituzionale (cfr ex multis Corte Cost. 7.07.2016 - (cfr. Cons. Stato 5230/2015) che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 D.L.132/2014 sollevata dal Giudice del Tribunale di Verona, ritenendo che l’Istituto consenta un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela e quella di contenimento del contenzioso nell’ottica della ragionevole durata delle liti. In dottrina in termini analoghi si è pronunciato anche il Consiglio Nazionale Forense riconoscendo la piena conformità dell’Istituto. L’attore non ha, quindi, ottemperato al dettato della norma ed a tale meccanismo di risoluzione alternativa della controversia, con conseguente mancato assolvimento della condizione di procedibilità per la proposizione / prosecuzione delle domanda in giudizio con le relative declaratorie di improcedibilità e decadenza. Per quanto dedotto il comportamento attoreo andrà valutato anche sotto il profilo della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., in via equitativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

Con l’atto di citazione come sopra notificato, D. N., premesso di avere acquistato in data 12.1.06 dal

sig. L. D. le unità immobiliari in V. Mestre C. 50 catastalmente descritte nelle planimetrie sottoscritte dalle parti e parte integrante del rogito notarile come allegati “a” e “b” e cioè: Sezione Zelarino- foglio 13 - mapp. 480- sub. 13 e 14, (doc. 1) e premesso che all’art. 6 del citato contratto, la parte venditrice dichiarava che “ai sensi del secondo comma dell’art. 40 della Legge 26 febbraio 1985 n. 47 così come novellata e trasfusa nel D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, che gli immobili in oggetto sono stati costruiti anteriormente al primo settembre 1987, e che gli stessi non hanno subito interventi o modifiche per le quali sarebbe stata necessaria la sanatoria prevista dagli artt. 31 e segg. ti della citata legge”, esponeva che la situazione reale degli immobili suindicati non corrispondeva alle planimetrie, come verificato dal suo incaricato geom. A. B., che aveva riscontrato numerose difformità tra lo stato autorizzato rispetto allo stato effettivamente realizzato come la totale assenza del retrobottega, assenza dei fori porta per l’accesso e per la Porta che congiunge al vano scale, dei servizi igienici nello stesso retrobottega, e assenza della muratura divisoria tra le unità immobiliari, con conseguente necessità di sanare quanto realizzato in difformità, provvedendo ad eseguire la muratura divisoria tra le due unità, del nuovo servizio igienico, la chiusura della Porta del vano scale e quant’altro necessario per l’allineamento dello stato attuale a quanto a suo tempo autorizzato dalle concessione edilizia. Parte attrice riferiva altresì di essersi rivolto al D. perché si prestasse alla regolarizzazione dell’immobile ma senza esito sicché in data 1.4.16 il sig. N. aveva mandato al convenuto l’invito ad aderire alla negoziazione assistita limitando peraltro la domanda alla sola richiesta della sanatoria per 3.000,00, senza considerare l’esecuzione dei lavori necessari e il mancato utilizzo dell’immobile, ma anche tale invito era rimasto senza esito (doc. 6). L’attore concludeva chiedendo: “accertarsi e dichiararsi che l’immobile in premessa venduto dal sig. L. D. a sig. D. N. e di cui alle planimetrie sottoscritte di cui al rogito notarile suindicato come conformi allo stato di fatto indicato, non corrispondono allo stato autorizzato e conseguentemente ex art. 1489 e segg. ti c.c. condannarsi il convenuto al pagamento in favore dell’attore a titolo di risarcimento del danno della somma pari ad 14.230,30 o della diversa somma che sarà ritenuta di equità

e/o giustizia oltre ad interessi in misura del tasso legale ed eventuale rivalutazione monetaria da dovuto al saldo effettivo con eventuale ogni provvedimento conseguente ritenuto necessario. Con vittoria di spese e competenze di causa. Si costituiva il convenuto D. il quale eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l’improcedibilità della controversia per mancato rispetto del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 a cui la controversia era soggetta in quanto concernente una richiesta di denaro inferiore ai 50.000,00 Euro. Veniva infatti rimarcato che il D. aveva aderito in data 3.05.2016 all’invito alla negoziazione assistita, inviatogli in data 4.04.2016. (doc.7) seppur datato 25.02.2016, e ciò mediante comunicazione a mezzo pec dell’avvocato B., munita di apposita procura speciale ma, nonostante che della pec fosse stata regolarmente ricevuta dal procuratore attoreo come da attestazioni prodotte, (doc.8) non era poi seguita più alcuna comunicazione o riscontro da parte dell’Avv. G. G. nonostante varie mail inviate anche in via riservata dallo scrivente procuratore (docc.9 e 10); nessuna ulteriore comunicazione era pervenuta al Signor D. o alla scrivente fino alla notifica dell’atto di citazione del 23.05.2019 ovvero oltre tre anni dopo l’invito alla negoziazione. L’inerzia della parte invitante, le lunghe tempistiche intercorse ed il decorso del Termine prescritto dalla legge integravano decadenza dell’attore in ordine alla negoziazione avviata e non coltivata e vanificavano l’intento della norma. Inoltre si rimarcava che non vi era corrispondenza tra petitum attuale e le richieste già svolte nell’invito alla negoziazione assistita ove come si evinceva dal doc 6 punto 8 pag. 2, con cui venivano richiesti al Signor D. 3.000,00 euro a titolo di rimborso delle spese per la definizione della pratica di sanatoria mentre dette domande e richieste erano state quadruplicate nell’odierno giudizio. Nel merito parte convenuta eccepiva prescrizione e decadenza e infondatezza delle domande svolte per inesistenza degli abusi.

Come risulta dal verbale dell’ottobre 2019, “alla prima udienza parte attrice chiedeva le memorie 183, sesto comma cpc. L’avv. B. insiste nelle proprie eccezioni anche preliminari, cioè per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria rispetto alla causa, nonché sulle successive eccezioni di decadenza e prescrizione; si rimette sulle

memorie ex art. 183 sesto comma cpc. Il Giudice, ritenuto che la concessione delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc è dovuta se non altro per consentire a parte attrice di precisare le proprie domande e/o posizione rispetto alla comparsa avversaria, concede le richieste memorie ex art. 183, sesto comma con decorrenza dal 15 gennaio 2020 e rinvia al 6 maggio 2020 h. 10". Dopo il deposito delle memorie 183, sesto comma cpc, essendo stata disposta trattazione scritta, parte attrice dimetteva nota 6 ottobre 2021 con cui affermava che "la condizione di procedibilità di cui al tentativo di negoziazione doveva considerarsi avverata per rifiuto di parte convenuta alla sottoscrizione della convenzione assistita aggiungendo che "prima di dare corso al presente procedimento veniva instaurata la negoziazione assistita poi formalmente non conclusa, e per tal motivo il primo rinvio del Giudice veniva disposto programmando il tempo necessario anche per consentire l'espletamento del nuovo tentativo di negoziazione assistita. Iniziata la nuova negoziazione, ed inviata la convenzione per la negoziazione assistita sottoscritta dall'attore in data 4.5.2020 (doc. 2), questa non veniva sottoscritta dalla parte convenuta che, con mail del 22.5.2020 (doc. 3) asseriva espressamente che la negoziazione "potrà essere sottoscritta dal mio assistito con le dovute modifiche nel momento in cui la causa verrà meno" con il risultato che il convenuto non sottoscriveva la convenzione che quindi non poteva proseguire. Come noto, si ricorda che l'art. 3, comma 1, del D.L. 132/2014 prevede che, nel caso di negoziazione assistita già iniziata ma non conclusa, come nel nostro caso, oppure anche non esperita, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del Termine stabilito dalle parti per l'espletamento della procedura (così come avvenuto)". Per parte sua la difesa del convenuto insisteva "come già eccepito e dedotto in via preliminare e pregiudiziale per l'improcedibilità della presente causa per mancato assolvimento della condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, obbligatoria ex lege nella fattispecie de qua, e, valga ribadirlo, nonostante l'odierno convenuto avesse aderito all'invito inviatogli dall'attore, che non coltivava l'iter pur in presenza dell'adesione. L'improcedibilità della presente causa viene altresì riconosciuta - ad ogni conseguente effetto - dallo stesso

attore che inviava un infondato e pretestuoso secondo invito alla negoziazione nel 2020, nel corso dell'odierno giudizio omissis", nella fase delle memorie istruttorie. rilevato che parte attrice ha chiarito la collocazione della prima proposta di negoziazione come finalizzata ad un petitum più ristretto; rilevato che la seconda iniziativa per la negoziazione assistita è stata avviata prima della notifica della citazione e che non pare convincente l'assunto che la negoziazione assistita richieda quale *conditio sine qua non* l'abbandono del giudizio già intrapreso posto che in dottrina si ammette che qualora alla prima udienza il giudice verifichi che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, allora l'udienza successiva va fissata dopo la scadenza del Termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione.

Con ordinanza 1 novembre 2020 il GI ammetteva alcune istanze istruttorie sull'assunto che "parte attrice ha chiarito la collocazione della prima proposta di negoziazione come finalizzata ad un petitum più ristretto; rilevato che la seconda iniziativa per la negoziazione assistita è stata avviata prima della notifica della citazione e che non pare convincente l'assunto che la negoziazione assistita richieda quale *conditio sine qua non* l'abbandono del giudizio già intrapreso posto che in dottrina si ammette che qualora alla prima udienza il giudice verifichi che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, allora l'udienza successiva va fissata dopo la scadenza del Termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione". Con istanza depositata l'11 gennaio 2021 parte convenuta rilevava della ordinanza era inficiata da errore materiale, "dato che risulta documentalmente provato dallo stesso attore come l'invito alla seconda negoziazione sia datato 14.02.2020 ovvero ben nove mesi dopo la notifica dell'atto di citazione, avvenuta nel maggio del 2019 (all. 2-3-4); Che, quindi, la seconda iniziativa per la negoziazione assistita non è stata avviata dall'attore prima della notifica della citazione ma addirittura dopo la scadenza dei termini della prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.; sottolineava che alla prima udienza del 9.10.2019 la negoziazione non era stata assolutamente promossa, essendo stata inviata, ripetersi, con pec del 14.02.2020; né parte attrice alla prima

udienza aveva richiesto alcun termine per l'avvio della stessa, limitandosi a richiedere le memorie ex art. 183 cpc co. 6. Pertanto chiedeva la revoca di della ordinanza e la fissazione di udienza di pc per decidere sulla preliminare eccezione di improcedibilità per difetto di negoziazione assistita che veniva ribadita.

Con proprio decreto dell'11 gennaio 2021 il Giudice concedeva termini per note e disponeva trattazione orale su quanto osservato dalla difesa del D.; all'esito della udienza del 9 marzo 2021, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva per la decisione ex art. 291 sexies cpc. L'udienza fissata doveva essere aggiornata per due volte a causa di sovraccarico di impegni di questo Giudice ma veniva infine trattenuta in decisione in data 27 luglio 2021. In diritto.

Non è contestato tra le parti che la causa, in ragione del suo oggetto e del suo valore, fosse soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria. Non è neppure contestato, perché documentale, che parte attrice avesse rivolto invito alla negoziazione assistita giusta nota del 4.04.2016. (doc. 7). Tuttavia parte convenuta eccepisce che, malgrado la propria adesione all'invito effettuata mediante comunicazione a mezzo pec dell'avvocato B., munita di apposita procura speciale (doc. 7), a detto invito non era stato dato alcun riscontro sicché la negoziazione assistita doveva considerarsi mancata.

In punto di fatto si rileva anche che, dopo l'invito dell'aprile 2016, parte attrice ha formulato un secondo invito alla negoziazione come da suo doc. 12: questo invito è avvenuto in corso di causa e precisamente dopo il deposito della prima delle memorie ex art. 183, sesto comma cpc. Parte convenuta ha dichiarato di aderire con lettera 13 marzo 2021 dichiarando al contempo devo però rammentare che il Dottor D. aveva già aderito in data 3.05. 2016 al precedente Invito da V. inviato sulla medesima questione e la cui adesione veniva da Vot lasciata cadere inspiegabilmente nel vuoto. Ne deriva che la causa m essere R.G. 4930/2019, pendente innanzi al Tribunale di Venezia, è quindi sorta erroneamente e le spese legali del Dottor D. possono rimanere ovviamente a suo carico essendo stato erroneamente convenuto.

D'altronde il mezzo tecnico per la cancellazione della causa in essere è come noto la rinuncia alla

rama stessa da parte dell'attore con conseguente assunzione delle spese del convenuto.

Resto quindi in attesa del testo della bozza dell'accordo di negoziazione da Lei proposto, tenuto conto che nell'invito da Lei inviato in data 14.02.2020 non appaiono in maniera chiara le richieste e proposte formulate.

In relazione a tale situazione parte attrice ha opposto che: la negoziazione assistita, iniziata prima del giudizio, "non si era formalmente non conclusa"; il convenuto non ha mai partecipato alla negoziazione assistita.... parte convenuta con reale e fattiva volontà tanto che non ha mai sottoscritto la convenzione e questo configura rifiuto dello strumento; con riferimento alla prima udienza l'avv. G. rileva che a suo avviso la negoziazione assistita era già concluso per cui non doveva instare per alcun termine; in subordine, ove dovesse ritenersi non conclusa, è prevista per legge la concessione di un termine per il suo completamento e questo d'ufficio a prescindere da una richiesta di parte. Insiste perché vi sia prosecuzione alla fase istruttoria richiamando al proposito anche l'ultima parte della propria nota 22 febbraio 2021. In subordine chiede termine per la chiusura della negoziazione ove il Giudice la ritenesse non conclusa.

Le proposizioni che precedono sono antinomiche e contraddittorie.

Anzitutto rispetto alla negoziazione ante causa si rileva che parte convenuta ha aderito e che spettava a parte attrice proseguire attivandosi per la forma della convenzione mentre è rimasta inerte nella procedura sicché non può ravvisarsi alcun rifiuto del D.. Va altresì escluso che la Prima negoziazione fosse "formalmente non conclusa" e che quella avviata a causa già iniziata da dieci mesi sia la sua prosecuzione per la palese evidente differenza della misura del danno richiesto a titolo di risarcimento e per il decorso di quasi quattro anni senza atti intermedi. Inoltre lo stesso documento 12 di parte attrice smentisce che la negoziazione avviata a febbraio 2020 sia una prosecuzione della precedente dato che neppure la menziona.

Parte attrice richiama l'art. 3 della legge n. 132/2014 ed afferma che il Giudice doveva concedere un termine al fine, par di comprendere, che non maturasse improcedibilità a carico dell'attore.

Ma la norma è male invocata perché nessuno dei

due casi alternativi ricorre nel caso di specie. Non ricorre il caso di “quando la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa” perché non tocca al Giudice stabilirlo e neppure è in grado di farlo in mancanza del “termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per la durata della procedura di negoziazione” e della stessa convenzione come in concreto.

Non ricorre neppure il caso che “se invece la negoziazione non è stata esperita” perché in citazione l’attore aveva esposto:

II) In data 1.4.16, il sig. N. inviava al convenuto l’invito ad aderire alla negoziazione assistita limitando peraltro la domanda alla sola richiesta della sanatoria per 3.000,00, senza considerare l’esecuzione dei lavori necessari e il mancato utilizzo dell’immobile, ma anche tale invito rimaneva senza esito (doc. 6) mostrando dunque di ritenere che avesse fatto quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa.

Non tocca al Giudice stabilire se la negoziazione stragiudiziale fosse conclusa o meno, ma è diligenza della parte formulare richiesta di termine per la sua prosecuzione.

In ogni caso il potere iussu iudicis può essere esercitato solo finché tra le parti non si è già palesato contrasto come invece era accaduto già nelle prime battute del verbale del 9 ottobre 2021 che si riporta: “L’avv. G. chiede le memorie ex art. 183 sesto comma cpc. L’avv. B. insiste nelle proprie eccezioni anche preliminari, cioè per mancato esperimento della negoziazione assistita, obbligatoria rispetto alla causa, nonché sulle successive eccezioni di decadenza e prescrizione; si rimette sulle memorie ex art. 183 sesto comma cpc. Il Giudice, ritenuto che la concessione delle memorie ex art. 183 sesto comma cpc è dovuta se non altro per consentire a parte attrice di precisare le proprie domande e/o posizione rispetto alla comparsa avversaria, concede le richieste memorie ex art. 183, sesto comma con decorrenza dal 15 gennaio 2020 e rinvia al 6 maggio 2020 h. 10”. Va rimarcato che in questo caso l’opinione sostenuta da parte attrice ovvero la concessione del Termine da parte del GI escluderebbe una condizione di improcedibilità che, ad avviso di controparte, è già maturata mutando quindi le sorti del giudizio.

Va altresì negato che le obiezioni frapposte dalla difesa del D. rispetto alla negoziazione assistita avviata in corso di causa, ovvero la necessità che la presente causa fosse rinunciata, configurino una richiesta indebita e pertanto debbano essere qualificate come rifiuto della negoziazione. La richiesta della difesa del D. era legittima e va inquadrata nella legittima richiesta del Legale di evitare al suo assistito le spese legali di una causa che avrebbe potuto essere evitata solo che fosse stata correttamente prospettata e sperimentata la negoziazione assistita nei termini di cui alla causa dedotta in citazione.

La sentenza della Corte Cost n. 162/2016, richiamata da parte attrice, non è pertinente mentre le pronunce della Corte Costituzionale (cfr ex multis Corte Cost. 7.07.2016, e Sentenza n. 0266 del 2019 che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 D.L.132/2014 sollevata dal Giudice del Tribunale di Verona), costituiscono efficace risposta alla pretesa di parte attrice che la negoziazione assistita sia considerata come causa superflua di maggiori costi per l’accesso alla giustizia sia disattesa riconoscendo invece che l’Istituto consente un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela e quella di contenimento del contenzioso nell’ottica della ragionevole durata delle liti.

Le spese del grado seguono la soccombenza, il danno ex art. 96, 3. c. viene liquidato in percentuale (un quarto) delle competenze.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide: dichiara improcedibili le domande attoree; condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in 4.500,00 per competenze, oltre rimborso forfetario 15 %, accessori fiscali e previdenziali; condanna infine parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 cpc che liquida in 1.100,00.

Così deciso in Venezia, 27 luglio 2021

Il Giudice est.
dott. *Daniela Bruni*